



COMUNE DI ZERMEGHEDO

Provincia di Vicenza

COPIA

ORDINANZA N. 9 ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 25 DEL 18-10-2018

OGGETTO:

**MACELLAZIONE DEI SUINI PER CONSUMO FAMILIARE PRESSO IL
DOMICILIO DEGLI ALLEVATORI.**

IL SINDACO

VISTI:

- gli artt. 1 e 13 del R.D. 20.12.1928, n°3298;
- il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934, n°1265;
- la circolare regionale n°70 del 02.11.1984;
- il Reg. (CE) 1099/2009 (art. 10);
- il Reg. (CE) 178/2002;
- i Reg. (CE) 852/853/854/882/2004;
- il Reg. (CE) n.2075 del 05.12.2005;
- il DGR 3710/2007;
- la L.R. 77/1980;
- la nota del Ministero della Salute prot. n. 4460P28 del 28.11.2014;
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 267/2000;
- la L.R. 2/2013, art.5;

RITENUTO necessario regolamentare, sotto il profilo sanitario, la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio per consumo familiare, in modo da garantire sempre l'ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali e sulle carni

ORDINA

1. nel periodo **02.11.2018 - il 08.03.2019** è consentita ai privati la macellazione dei suini presso il domicilio per l'esclusivo consumo familiare delle carni e dei prodotti derivati;
2. il numero massimo di suini che si consente di macellare è di due per ogni nucleo familiare;
3. coloro che intendono macellare altri suini o coloro che intendono farlo in un periodo diverso da quello stabilito, dovranno abbattere gli animali presso un macello riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 853/2004;

4. la prenotazione della visita veterinaria deve essere effettuata, con almeno 72 di anticipo, al competente servizio veterinario;
5. le visite saranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 19:00 e il sabato mattina dalle ore 08:30 alle ore 13:00; al di fuori di tali giorni e di tali orari non è garantita la prestazione. Nel caso che la prestazione venga comunque resa, sarà applicata una tariffa maggiorata;
6. le tariffe per le prestazioni sono le seguenti: 15,00 € per ogni capo e 8,00 € per ogni capo successivo, a cui si aggiungono le spese di trasferta di € 20,00;
7. sono vietate le macellazioni dei suini per conto terzi e la commercializzazione delle carni degli animali e dei prodotti derivati, anche nell'ambito della ristorazione e dell'agriturismo;
8. la macellazione può avvenire solo dopo la visita dell'animale vivo da parte del Medico Veterinario dell'Azienda Ulss;
9. le attrezzature, gli utensili e i locali adibiti alla macellazione e alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente lavati, disinfettati e mantenuti in adeguate condizioni igieniche;
10. la lavorazione delle carni può avvenire solo dopo la visita post-mortem effettuata dal medico veterinario dell'Azienda Ulss che rilascia un'apposita dichiarazione di commestibilità delle carni;
11. il personale addetto alle macellazioni (norcini) dovrà essere in possesso di una adeguata formazione ai sensi del Reg. CE 1099/2009; inoltre, detto personale dovrà essere munito di pistola a proiettile captivo, con la quale verranno abbattuti obbligatoriamente i suini prima della iugulazione.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa verrà data la più ampia diffusione a cura di questo Comune.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Il SINDACO
F. to LUCA ALBIERO

PUBBLICAZIONE

(art. 7 del regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi)

Copia della presente ordinanza è pubblicata all' albo pretorio del comune, per 15 giorni consecutivi, da oggi.

Zermeghedo li,

IL MESSO

COPIA CONFORME

VISTO: Per copia conforme all' originale

Zermeghedo li,

IL RESPONSABILE